



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO
(procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 Legge 223/91)

Oggi 17 novembre 2015 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in Roma, Via Fornovo, n. 8 si sono incontrati:

per Messaggerie Libri SpA	Dott. Marco Battistotti Dott. Agostino Picascia Dott. Tobia Pajaro
per l'Unione Confcommercio MI-Lo-MB	Dott.sa Roberta Rossetti Dott.sa Alessandra Setti
per la Filcams-CGIL	Sig.a Concetta Di Francesco
per la Uiltucs-UIL	Sig. Marco Scotti
per la Fisascat-CISL	Sig.a Rondinelli Daniela
per la RSA	Sig. Dario Muscialini

Premesso

- > che la Società con comunicazione ("Comunicazione") inviata in data 24 Settembre 2015 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/91 per un numero di 31 lavoratori strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze aziendali occupati presso le sedi di:
- Assago (MI) - Via Verdi n°8 - 20090
 - Firenze - Via Pratese n°201 - 50145
 - Roma - Via Torino n°95 - 00184
 - Melito di Napoli (NA) - Viale Delle Ginestre n°16 - 80017
 - Landriano (PV) - Piazzale Giorgio Ambrosoli snc - 27015
- > che detta esigenza è da ricondursi ai motivi di cui alla "Comunicazione", che sono da ricercarsi nella difficile situazione del mercato in cui l'azienda opera e dai conseguenti provvedimenti di razionalizzazione aziendale. A seguito della fusione di PDE in Messaggerie Libri, avvenuta nel mese di Luglio 2015, le società conferite hanno definito lo stesso perimetro aziendale inerente l'attività caratteristica di distribuzione di prodotti editoriali ed affini, ed hanno conseguentemente proceduto ad integrare le strutture operative e commerciali delle due società per ottenere l'incremento ed il massimo coordinamento del potenziale di approccio al consumatore ed al contempo ottenere i risparmi conseguenti alla messa in comune di una larga porzione di costi fissi, quali quelli di stock e spazi magazzino, di locazione di aree, di servizi amministrativi, di consulenze e di funzioni amministrative. Quanto sopra al fine di garantire una ripresa delle vendite e della redditività in un mercato contraddistinto da una



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

pesante flessione della domanda.

- che la Società e le OO.SS. si sono incontrate per esaminare congiuntamente le ragioni che hanno determinato la situazione di eccedenza e le possibili ulteriori misure atte a limitarne l'impatto sociale;
- che in data 9 Novembre 2015 la Società ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a tutti i soggetti interessati che la fase sindacale della procedura si è esaurita senza che sia stato possibile raggiungere alcun accordo in merito al problema degli esuberanti denunciati chiedendo nel contempo di essere convocati al fine di esperire l'ulteriore esame previsto dalla normativa in oggetto;
- che nelle more della convocazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le parti hanno comunque continuato a ricercare fattivamente una soluzione al problema degli esuberanti, raggiungendo in data odierna un accordo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale dell'accordo.
2. Le parti, al fine di limitare l'impatto sociale della procedura di licenziamento collettivo hanno concordato quanto segue :

a) Sedi di Firenze, Roma e Melito di Napoli

La Società presenterà istanza volta ad ottenere l'intervento della CIGS per cessazione di attività delle sedi di Firenze per un totale di n 18 lavoratori occupati, di Roma per un totale di n 1 lavoratore, di Melito di Napoli per un totale di n. 4 lavoratori, e quindi in totale per un numero di 23 lavoratori che verranno collocati in CIGS a zero ore senza rotazione per un periodo di 12 mesi (dal 21/12/2015); durante il periodo di sospensione in CIGS i lavoratori potranno richiedere volontariamente di essere collocati in mobilità;

Al termine del periodo di CIGS, stante la cessazione dell'attività aziendale presso i suddetti siti di Firenze, Roma e Melito di Napoli, verificata da parte dell'azienda l'impossibilità di procedere a ricollocazioni dei lavoratori ivi occupati, l'azienda, previa apertura di una nuova procedura di mobilità ricorrendone i requisiti, potrà procedere alla collocazione in mobilità dei lavoratori occupati presso tali siti e che risultassero ancora in forza applicando i criteri di cui all'art.5 comma 1 L. n.223/91 nell'ambito delle riscontrate eccedenze di cui alla comunicazione di avvio della procedura.

Le parti concordano che la Società pertanto potrà collocare i lavoratori in mobilità entro il termine massimo del 20 Dicembre 2016, e ciò in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art 8 della legge 19/07/1993, n. 236.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

b) Sedi di Assago e Landriano

La Società potrà procedere alla collocazione in mobilità dei n 8 lavoratori occupati presso le sedi di Assago e Landriano e dichiarati in esubero nell'ambito dei profili professionali allegati alla lettera di apertura della mobilità entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il criterio per l'individuazione dei lavoratori con i quali procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione di personale, è in via esclusiva quello della non opposizione al licenziamento (volontarietà). La volontarietà dovrà essere manifestata entro e non oltre il 15 dicembre 2015 compreso.

3. A tutti i lavoratori collocati in mobilità che rinunzieranno individualmente all'impugnazione del licenziamento ed a ogni altra pretesa nei confronti della Società per qualsiasi titolo, comunque connesso al rapporto di lavoro e sua cessazione, sottoscrivendo un verbale di conciliazione ai sensi dell' art. 412 ter c.p.c. avanti la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione delle Controversie, istituita in seno all'Ebiter, la Società, in aggiunta alle spettanze dovute per la cessazione del rapporto di lavoro (TFR, ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e permessi maturati e non goduti, eventuale indennità sostitutiva del preavviso), si impegna a corrispondere un sostegno economico al reddito nella misura e secondo criteri definiti con separate intese .
4. Per il periodo di preavviso non prestato in servizio sarà erogata la relativa indennità sostitutiva dello stesso.
5. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno atto di aver esperito ed esaurito in data odierna con esito positivo la procedura di consultazione congiunta di cui agli articoli 4) e 24) della Legge n.223/91, confermando che la presente intesa è da intendersi ad ogni effetto esaustiva della predetta procedura di licenziamento collettivo e dichiarando altresì che i relativi contenuti prevalgono su eventuali vizi procedurali, in applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 12, ultimo periodo come previsto dall'art. 1, comma 45, della L. n. 92 del 28.06.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messaggerie Libri Spa

per l'Unione Confcommercio MI-Lo-MB

per la Filcams-CGIL

per la Fisascat-CISL

per la Uiltucs-UIL

per la RSA

Marco Battistotti

[Handwritten signature]

Concetta Di Francesco

Stefano Rosol'nell

Marco Sca

Daria Musielini